Comune di Pisa

DIREZIONE D-02 SERVIZIO CULTURA

AVVISO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELL'ONERE DI LOCAZIONE PER LE SEDI DI ASSOCIAZIONI CULTURALI SENZA FINI DI LUCRO DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI SCUOLE DI FORMAZIONE ARTISTICA (DANZA, TEATRO, MUSICA, ARTI FIGURATIVE) E INIZIATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO CON ATTIVITA' SOSPESE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

IL FUNZIONARIO P.O.

RILEVATO che la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio Covid 19 ha inciso sull'intero sistema economico italiano e locale, condizionando altresì in modo negativo anche le attività del mondo dell'associazionismo e determinando la chiusura delle attività e la sospensione temporanea delle iniziative rivolte al pubblico promosse dalle associazioni culturali, con gravi difficoltà gestionali delle medesime associazioni promotrici che tra i propri compiti istituzionali annoverano corsi e scuole di formazione artistica (danza, teatro, musica, arti figurative) e l'organizzazione di attività di pubblico spettacolo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 29/10/2020 con la quale sono stati determinati gli indirizzi per l'erogazione del contributo straordinario in oggetto;

VISTA la propria Determinazione n. 1158 del 05/11/2020 avente ad oggetto "*Bando per l'erogazione di un contributo economico una tantum a sostegno dell'onere di locazione per le sedi di associazioni culturali senza fini di lucro destinate esclusivamente alle attività di scuole di formazione artistica (danza, teatro, musica, arti figurative) e iniziative di pubblico spettacolo con attività sospese per l'emergenza sanitaria covid-19. approvazione bando e atti collegati*", in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 191 del 29/10/2020, sopra richiamata;

RENDE NOTO

che **fino alle ore 11:00 del giorno 30/11/2020**, le associazioni culturali configurate dalle condizioni e dai requisiti sotto elencati possono presentare domanda finalizzato a un contributo una tantum a sostegno del canone di locazione relativo all'immobile destinato in via esclusiva all'organizzazione di corsi e scuole di formazione artistica (danza, teatro, musica, arti figurative) e attività di pubblico spettacolo in cui esercitano la propria attività istituzionale, secondo le modalità contenute nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Art. 1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

Il contributo straordinario, <u>che sarà in ogni caso erogato al proprietario dell'immobile</u>, costituisce un sostegno economico alle associazioni culturali, legalmente costituite e senza fini di lucro, titolari di locazione che rispondono ai seguenti requisiti:

- L'associazione culturale senza fine di lucro deve:
    - essere legalmente costituita ed essere in possesso di Statuto e Atto Costitutivo,
    - avere sede legale in provincia di Pisa ed avere tra i propri scopi istituzionali l'organizzazione di attività di formazione artistica (danza, teatro, musica, arti figurative) e/o di iniziative di pubblico spettacolo

- avvalersi, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati

- L'immobile per cui l'associazione richiede il contributo oggetto del presente bando deve essere nel Comune di Pisa ed essere destinato in via esclusiva ad ospitare le attività di formazione artistica (corsi e scuole di danza, teatro, musica, arti figurative) e/o di pubblico spettacolo
- In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Associazione deve avere sospeso l'attività svolta nell'immobile in oggetto durante la c.d. fase 1 e fase 2 dell'emergenza Covid (marzo –giugno 2020), pertanto rientrante fra quelle inibite dal DPCM 11 marzo 2020, ma essere attiva alla data del 23 febbraio 2020
- L'Associazione non deve essere oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 ss. o misura cautelare ai sensi dell' art. 45 ss. del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*

A pena di esclusione le domande devono essere presentate congiuntamente dal rappresentante legale dell'associazione e dal proprietario dell'immobile entro il quale l'associazione stessa esercita l'attività istituzionale rivolta al pubblico;

I richiedenti il contributo devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. essere legale rappresentante di associazione culturale senza fini di lucro che risponde ai requisiti sopra elencati, e precisamente:
   - è legalmente costituita ed è in possesso di Statuto e Atto costitutivo
   - ha tra i propri scopi istituzionali l'organizzazione di attività di formazione artistica (corsi e scuole di danza, teatro, musica, arti figurative) e/o di pubblico spettacolo
   - si avvale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati
   - ha sede legale in provincia di Pisa e sede operativa nel Comune di Pisa, destinata in via esclusiva ad ospitare le attività istituzionali rivolte al pubblico di formazione artistica (corsi e scuole di danza, teatro, musica, arti figurative) e/o di pubblico spettacolo
   - l'attività di cui al punto precedente, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata sospesa durante la c.d. fase 1 e fase 2 dell'emergenza Covid (marzo – giugno 2020), pertanto rientra fra quelle inibite dal DPCM 11 marzo 2020, ma attive alla data del 23 febbraio 2020;

2. essere titolare di un contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato, e in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registro;

3. l'Associazione che rappresenta non deve essere oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 ss. o misura cautelare ai sensi dell' art. 45 ss. del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*

4. non essere oggetto di misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.*

Art. 2 - AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul modello allegato.

Le domande dovranno essere firmate digitalmente o manualmente e poi scannerizzate, e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia di documento di identità in corso di validità dei richiedenti (locatore e locatario)

b) copia del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si chiede il contributo

c) copia dell'atto costitutivo e/o statuto dell'associazione

Art. 3 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di Pisa, completa di tutti i dati e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, **entro e non oltre il giorno 30/11/2020 entro le ore 11:00.**

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente **mediante PEC** (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it indicando come oggetto "*Sostegno canone di locazione associazioni culturali*"

Il Comune di Pisa è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di invio, alla illeggibilità o all'incompletezza della documentazione inoltrata.

La domanda potrà essere presentata dal proprietario dell'immobile o dal titolare dell'attività o tramite soggetti terzi delegati muniti di delega e documento di identità del delegante. E' comunque necessario che la domanda sia firmata da entrambi i soggetti interessati (locatore e locatario) a pena di esclusione.

Art. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande presentate e redige l'elenco delle ammissioni e delle esclusioni che sarà pubblicato all'Albo Pretorio per i successivi 15 giorni;

Il Comune di Pisa non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo. I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati sul sito internet istituzionale, e ciò sostituisce la comunicazione di cui all'art. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno oggetto di suddetta pubblicazione nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, richiamando le prime otto cifre del codice fiscale del richiedente.

Art. 5 ENTITA' EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita per l'attivazione della Misura straordinaria e urgente "*Sostegno al pagamento del canone di locazione per le sedi di associazioni culturali destinate esclusivamente alle attività di scuole di formazione artistica (danza, teatro, musica, arti figurative) e iniziative di pubblico spettacolo con attività sospese per l'emergenza sanitaria Covid-19*" nei limiti dell'importo da erogare, provvederà alla liquidazione del contributo.

Il contributo previsto dal presente bando sarà calcolato in misura da stabilire con atto della Giunta Comunale sulla base delle domande pervenute, sia rispetto al numero che alla consistenza economica.

I contributi straordinari riferiti al pagamento dei canoni di affitto di cui al presente bando saranno erogati in unica soluzione, nei limiti delle risorse indicate con deliberazione GC n. 191 del 29/10/2020;
Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto del proprietario dell'immobile il cui IBAN è indicato in domanda; ogni sua successiva modifica dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune di Pisa tramite PEC.
Il contributo andrà a coprire il canone di locazione (iva esclusa) del periodo di chiusura, nella misura da stabilire come sopradetto, o, se già versato, a scomputo di quanto dovuto per i mesi successivi.

Art. 6 - REGIME DI AIUTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo una tantum – in considerazione della modicità dell'importo e della platea dei destinatari, non configura un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, atteso che affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti quattro condizioni:
- che la fonte delle risorse sia pubblica;
- che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di impresa;
- che l'aiuto falsi la concorrenza;
- che l'aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri.

Per quanto innanzi, non occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell'Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 12 della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017.
Si precisa, inoltre, che tale "indennità una tantum" – costituendo un ristoro di modico importo ai danni subiti a causa del lockdown - non sarà soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari.
Il contributo corrisposto sarà assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n° 600 del 29/09/1973, art. 28 se ne ricorrano i presupposti.
Si precisa, infine, che dato l'esiguo importo e la precipua finalità del contributo una tantum di cui al presente avviso, lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.

Art. 7 - RICORSO

Avverso alla suddetta graduatoria, gli interessati posso proporre i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa, e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo e ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.

Art. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Pisa, in base all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini della partecipazione al presente bando, anche successivamente alla pubblicazione dell'elenco definitivo. Il Comune di Pisa si riserva di trasmettere all'autorità giudiziaria competente gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione. In caso di dichiarazioni mendaci l'ufficio competente provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.
Ferme restando le sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

Il **Titolare del trattamento** è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il **Responsabile della protezione dei dati** è l'Avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio della domanda di partecipazione al presente bando. In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando;
b) erogazione del premio (dati finanziari).

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell'art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 679/2016.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI.

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento
- alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;

- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all’interno dell’Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.

I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.

Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la partecipazione al presente bando.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
- L’interessato ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello per l’esercizio dei diritti pubblicato alla pagina https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: v.malfatti@comune.pisa.it o privacy@comune.pisa.it pec: comune.pisa@postacert.toscana.it

MEZZI DI TUTELA

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.

Ai sensi dell’art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all’autorità Garante una mera segnalazione.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html

Art. 10 - NORMA FINALE

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile P.O. dell'Ufficio Cultura Dott.ssa Angela Parini.

Per eventuali comunicazioni in merito al presente avviso è possibile contattare i Referenti per le Informazioni all'indirizzo mail: cultura@comune.pisa.it

Pisa, 17/11/2020

Il Funzionario P.O.
Dr.ssa Angela Parini